

La denuncia di abuso sessuale intrafamiliare e l'interruzione dei rapporti genitoriali. Come tutelare il minore?

Anna Balabio

In diversi casi di denunce di abuso sessuale intrafamiliare, l'Autorità giudiziaria interviene in tutela del minore prevedendo l'interruzione del rapporto tra il minore, presunta vittima, e il genitore sospettato di abuso sessuale. Tale procedura - certamente finalizzata a salvaguardare il benessere della giovane vittima - in alcuni casi può produrre un danno irrimediabile poiché l'interruzione del rapporto genitoriale - spesso improvvisa - rischia di prolungarsi per diverso tempo (anni o mesi) in attesa che le indagini e le diverse fasi processuali svolgano i loro accertamenti e possano fare chiarezza in merito alle eventuali responsabilità penali. I tempi della giustizia non sono, oggi, in linea con i tempi evolutivi del minore, con il rischio - soprattutto nei casi in cui la denuncia viene archiviata oppure il procedimento penale non si conclude con una condanna - che per anni non viene tutelato il diritto relazionale del minore che cresce orfano di un genitore pur avendolo. Verranno mostrati dei casi al fine di evidenziare i limiti di alcuni interventi e la necessità di individuare delle linee guida operative finalizzate alla tutela del minore e del suo diritto di crescere con il supporto di entrambi i genitori.

La sessualità compromessa dell'abuso sessuale

Daniela Labattaglia

Tra le vittime di abuso sessuale in età infantile si riscontra un'elevata incidenza di disturbi psicologici e patologie psichiatriche che possono manifestarsi anche a distanza di tempo da quando l'abuso è stato subito. Vengono compromesse diverse aree fondamentali dello sviluppo della personalità, tra cui la sessualità, poiché l'iniziazione ad attività sessuali precoci predispone la vittima a sviluppare una percezione distorta della sessualità. L'eccitazione e la partecipazione all'atto sessuale, in età adulta, potrebbe stimolare il ritorno in superficie del trauma subito e le emozioni ad esso collegate, con conseguenti tentativi, da parte della vittima, di tenere lontano il ricordo e le sensazioni dell'abuso sessuale subito. La vittima, pertanto, potrebbe incorrere in disfunzioni sessuali che si manifestano con disturbo del desiderio, dell'eccitazione, dell'orgasmo e del dolore sessuale che fungono da ostacolo per il raggiungimento del piacere. In altri casi, l'eccitazione sessuale potrebbe diventare un modo piacevole per raggiungere una gratificazione sessuale, come nel caso delle perversioni sessuali. La vittima potrebbe capovolgere le emozioni legate al trauma, dominando e disumanizzando il proprio partner durante l'atto sessuale, per superare l'angoscia derivante dall'abuso. Ricorrendo alla

perversione del sadismo, da vittima diventa
carnefice, da perdente diventa vincitore.

L'audizione protetta del minore: la valutazione dell'idoneità testimoniale deve precedere o seguire la raccolta della testimonianza? Pro e contro delle diverse prassi

Moira Liberatore

Nella pratica professionale è frequente che la raccolta della testimonianza del soggetto minore presunta vittima di maltrattamento o abuso sessuale sia accompagnata da una verifica della idoneità dello stesso a rendere testimonianza. Taluni Magistrati incaricano il perito di effettuare una valutazione dell'idoneità a rendere testimonianza preliminarmente all'audizione del minore, talora anche condizionando l'audizione stessa agli esiti dell'accertamento tecnico sull'idoneità. Altri Magistrati procedono invece dapprima con l'audizione protetta in Incidente Probatorio e solo in seguito incaricano il perito di una valutazione tecnica sull'idoneità a rendere testimonianza.

La letteratura e le linee guida in materia indicano come preferibile la prima procedura (ovvero la preliminare valutazione di idoneità testimoniale seguita dall'eventuale raccolta della testimonianza). Attraverso l'esame di casistica si mostreranno pro e contro delle due differenti prospettive e si analizzeranno le ragioni fattuali che rendono preferibile, sotto il profilo psicologico, la preliminare valutazione dell'idoneità testimoniale alla raccolta della testimonianza.

La violenza assistita: riflessioni in prospettiva

Perla Valentini

Ad oggi non esiste all'interno del codice penale un articolo riconducibile al reato di violenza assistita. Esso infatti rappresenta, in seguito all'introduzione con la legge 15 ottobre 2013 n. 119, del n. 11 quinquies all'art. 61 c.p. "Circostanze aggravanti comuni", solo una circostanza aggravante dell'articolo 572 c.p. "Maltrattamenti contro familiari o conviventi".

Tuttavia, è risaputo come la violenza assistita causi nel minore gravi conseguenze a breve e lungo termine a livello psicologico, fisico e relazionale; non solo ogniqualvolta il minore assiste direttamente a scene di maltrattamento fisico o verbale, ma anche se percepisce tale clima di violenza. In particolare, da vari studi è emerso come questi bambini possano sviluppare ansia, senso di colpa, perdita di autostima, paura, vergogna, depressione, difficoltà scolastiche, disturbi del sonno, abuso di alcol o sostanze e altre problematiche che minano il loro sviluppo, privandoli della loro infanzia.

Inoltre si tratta di un fenomeno in aumento: da un'indagine ISTAT pubblicata nel 2015 emerge che rispetto all'indagine del 2006, la percentuale di bambini che hanno assistito a violenza è salita dal 60,3 al 65,2%.

Non sarebbe quindi più giusto salvaguardare il minore, considerandolo persona offesa, e attribuire

alla violenza assistita una vera e propria fattispecie
di reato?